



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Dirigenti

Ai responsabili di Settore e Uffici

Ai responsabili delle Risorse dei Dipartimenti

Ai responsabili di Tematica

LORO SEDI

*Circolare*

**Oggetto:** Attività commerciale - obbligo di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro dei lavoratori autonomi occasionali

Si comunica che la L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto l'obbligo di comunicazione finalizzato a "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

La recente nota ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.01.2022, nel ribadire tale obbligo di comunicazione preventiva, ha sottolineato che *"il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori"*.

Ne consegue che l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro di cui sopra interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. (compresi gli incarichi seminariali) svolti nell'ambito dell'attività commerciale.

Si rinvia alla nota ufficiale del Ministero del Lavoro n. 29 del 2022 di cui sopra (allegata alla presente circolare) per tutte le istruzioni operative (tempistiche, modalità e contenuto della comunicazione).

Si segnala infine che la norma prevede che *"in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione"*.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Elisabetta Zemignani